



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
- Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

Oggetto
 T.S.A.P. - DECORRENZA
 TERMINE IMPUGNAZIONE E
 ALTRE QUESTIONI

R.G.N. 18830/06

23390/06

Cron. 20550

Rep. 5387

Ud.01/07/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

VERGA FRANCESCO, VERGA GIOVANNI, VERGA CARLA,
 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 12,
 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PALLOTTINO,
 che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 PIETRO PATERNITI, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

2008

contro

716

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE



SICILIANA, CONSORZIO DI BONIFICA 5 DI GELA;

- *intimati* -

e sul 2° ricorso n° 23390/06 proposto da:

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE
SICILIANA, in persona dell'Assessore pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

VERGA FRANCESCO, VERGA GIOVANNI, VERGA CARLA, CONSORZIO
DI BONIFICA 5 DI GELA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 65/05 del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, depositata il 04/05/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Mario
Rosario MORELLI;

uditi gli avvocati Pietro PATERNITI LA VIA, Alessandro
PALLOTTINO, Anna Lidia CAPUTI IAMBRENGHI
dell'Avvocatura generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale, rigetto degli altri motivi, rigetto



dell'incidentale.

Fatto e diritto

1. Francesco, Giovanni e Carlo Verga ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 4 maggio 2005, con la quale il T.S.A.P. - in riforma dell'appellata decisione di primo grado del Tribunale regionale della Sicilia - ha respinto la domanda risarcitoria da loro riassunta nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 5 di Gela, quale subentrante ex l. n. 45/95 al soppresso Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore, oltrechè dell'Assessorato A. e F., in relazione alla illegittima occupazione acquisitiva (da parte del concessionario Consorzio del S.I. su decreto assessoriale del 22/6/90) di terreni di loro proprietà, per lavori di sistemazione idraulica delle aree suscettibili di intervento irriguo della piana di Licata.

2. In riforma della sentenza del T.S.A.P. - che aveva accolto la domanda dei Verga nei confronti dell'Assessorato, da quel giudice reputato unico ed effettivo successore del soppresso Consorzio, concessionario dell'opera pubblica in questione - il T.S.A.P., in accoglimento dell'appello principale della suddetta Amministrazione e con reiezione di quello incidentale dei Verga (volto alla affermazione della responsabilità solidale anche del nuovo Consorzio n. 5 di Gela), ha

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, less distinct mark.



infatti:

- a) *caducato la statuizione di condanna nei confronti dell'Assessorato, "per la mancanza di una corrispondente domanda degli attori", nei confronti del medesimo, nella qualità, presupposta dal Tribunale, di successore del vecchio Consorzio; e per esclusione altresì di una sua responsabilità autonoma e diretta "quale amministrazione delegante o concedente";*
- b) *confermato il subentro dell'Assessorato, e non del neoistituito Consorzio n. 5 di Gela, nei "rapporti giuridici attivi e passivi" del Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore soppresso ex l.r. 45/95.*

3. Con i tre motivi, di cui si compone l'odierna loro impugnazione, illustrata anche con memoria, i Verga addebitano al T.S.A.P. di avere, appunto, triplicemente errato:

- nel ritenere non riproposte nei confronti dell'Assessorato le domande già spiegate contro il Consorzio del Salso Inferiore;
- nell'escludere, anche a titolo diretto, la responsabilità dell'Amministrazione concedente;
- nell'applicare l'art. 24 della L.R. 45/95, in punto di individuazione del soggetto subentrante



ai soppressi Consorzi: che, ai sensi dell'art. 31 della successiva legge di interpretazione autentica n. 10/99, per gli "interventi irrigui", come quello di cui si discute, risultava essere, a suo avviso, il nuovo Consorzio. Del quale il T.S.A.P. avrebbe dovuto, quindi, affermare la solidale responsabilità nei confronti degli attori (nella qualità, appunto, di ente successore, nei rapporti passivi dell'ex concessionario dell'opera), in concorso con la responsabilità dell'Amministrazione, che aveva disposto l'occupazione d'urgenza e non adottato poi nei termini il provvedimento di espropriazione di sua competenza.

4. A detto ricorso va riunito, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., quello incidentale, anch'esso seguito da memoria dell'Assessorato. Il quale - nel censurare il punto *sub b)* della riassunta motivazione della decisione del T.S.A.P. - sostiene che, ai sensi della normativa regionale di riferimento, rettamente interpretata, avrebbe dovuto individuarsi nel Consorzio n. 5 di Gela, e non in essa Amministrazione regionale, il soggetto cui venivano a far capo i rapporti passivi derivanti dai lavori di bonifica irrigua della Piana di Licata effettuati dal poi soppresso Consorzio concessorio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a vertical stroke.



5. L'eccezione pregiudiziale, formulata in memoria dell'Avvocatura, di inammissibilità - per asserita tardività - del ricorso dei Verga, è infondata, in quanto prospettata sull'erroneo presupposto di decorrenza del termine impugnatorio dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza del T.S.A.P. effettuata ex art. 183, co. 3, T.U. n. 1775/1933, dal cancelliere alle parti "perché provvedano alla [sua] registrazione".

Deve, infatti, in contrario ribadirsi che la riferita comunicazione di cancelleria non è idonea a far decorrere il termine breve, di giorni 45, per la ricorribilità delle sentenze del T.S.A.P., di cui all'art. 202 del citato decreto, decorrendo viceversa detto termine dalla successiva notificazione (ex co. 4 art. 183 R.d. n. 1775/1933) a cura del cancelliere, della copia integrale del dispositivo da effettuarsi dopo la restituzione della sentenza da parte dell'ufficio del registro con l'attestazione dell'avvenuta registrazione, atteso che solo con tale notifica le parti sono messe in grado di svolgere le indagini necessarie per maturare consapevolmente la decisione circa l'eventuale impugnazione (cfr. n. 10892/2001 e n. 12084/06, ex *plurimis*).

6. Nel merito, precede ancora l'esame della questione - proposta sia con il terzo motivo del ricorso

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



principale (e logicamente preliminare rispetto a quelle prospettate nei precedenti primo e secondo mezzo di detta impugnazione) sia, con l'unico motivo del ricorso incidentale - relativa all'individuazione del soggetto chiamato, nella specie, a rispondere delle obbligazioni facenti capo al Consorzio soppresso in relazione all'opera pubblica, come concessionario, da questo a suo tempo realizzata sul terreno di proprietà dei Verga.

Premesso che detta questione va risolta (anche alla stregua della intervenuta consolidazione del *thema decidendum* nella pregressa fase di merito) sulla base della normativa regionale (l.l. nn. 45/95 e 10/99) istitutiva delle nuove figure di "Consorzio di bonifica" (art. 6 l. 45/95 cit.) e suppressiva dei "vecchi consorzi" (art. 24 n. 1 l. 45/95) - la quale, con riguardo ai rapporti giuridici attivi e passivi di questi ultimi, ha anche regolato il subentro, *in via alternativa e non cumulativa*, dei Consorzi di nuova istituzione o dell'Assessorato, in ragione della compatibilità o meno di detti rapporti con le funzioni attribuite ai nuovi enti (art. 8, n. 1 e 2 lett. g, 24 nn. 2 e 9 l. n. 45/95 e 31 l. n. 10/99) - ritiene questo Collegio che sia esatta l'esegesi di dette norme operata dal T.S.A.P. e corretta sia conseguentemente la soluzione

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a vertical stroke.



cui, in loro applicazione, quel Giudice è pervenuto, con il ritenere subentrato l'Assessorato regionale, e non il Consorzio n. 5 di Gela, nei rapporti passivi, facenti capo al vecchio Consorzio, per cui è lite.

Nella ricognizione delle funzioni attribuite al nuovo tipo di Consorzio - dalla "compatibilità", o meno, con le quali dipende, come detto, il subentro, rispettivamente, di detto nuovo ente, ovvero dell'Assessorato, nelle obbligazioni assunte dal consorzio soppresso - esattamente, infatti, ha rilevato il T.S.A.P. che la realizzazione di opere (come quelle da cui trae causa la presente controversia) per l'utilizzazione delle acque ai fini irrigui, rientrano a regime (ex art. 2, co. 1, lett. c) tra quelle di competenza del Demanio regionale e solo in via di provvisoria, e di supplenza rispetto alla istituenda Autorità di bacino, possono essere attuate dai nuovi Consorzi (art. 8, co. 2, lett. g. l. 45/95), la cui competenza in materia, come definita dal primo comma dell'art. 8 della citata l. n. 45, è limitata alla "gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione".

Dal che appunto, la coerente conclusione che, poiché la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi è correlata alle funzioni trasferi-



te (o meno) *in via definitiva* ai consorzi di nuova istituzione (essendo quella così regolata successione definitiva nelle funzioni, e non contingente nei progressi rapporti), deve escludersi che nelle obbligazioni assunte dal Consorzio del Salso Inferiore in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze, a regime, del Nuovo Consorzio, debba rispondere detto ente, dovendone quindi rispondere, a titolo successorio, l'Assessorato regionale.

Dal che il rigetto quindi dell'esaminato terzo motivo della impugnazione principale e del ricorso incidentale.

7. Risulta, per altro, dagli atti che gli attori - nel riassumere il giudizio, dopo la precedente sua interruzione dovuta alla soppressione del convenuto Consorzio del Salso Inferiore, hanno chiamato a rispondere, della pretesa risarcitoria inizialmente fatta contro di quello valere, il Consorzio n. 5 di Gela, quale suo successore, e non l'Assessorato regionale, nei cui confronti non hanno modificato la prospettazione, di una sua responsabilità solidale, quale amministrazione concedente, di cui all'atto introduttivo del giudizio.

Non avendo, in altre parole, i Verga, formulato, in sede di riassunzione una nuova domanda contro l'Assessorato, al diverso titolo di responsabilità per



subentro nelle obbligazioni facenti capo al consorzio nel frattempo soppresso, la statuizione di accoglimento invece di una tale nuova - non proposta - domanda da parte del Tribunale regionale correttamente è stata riformata in appello, in condivisione della censura, di controparte, di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La norma di cui all'art. 112 c.p.c. è stata quindi, per quel che qui rileva, puntualmente applicata e non già - come assumono ora i Verga - violata dal T.S.A.P..

Il che conduce alla reiezione anche del primo motivo del ricorso principale.

8. Fondato è invece il residuo secondo mezzo della stessa impugnazione. Con riguardo alla condanna dell'Assessorato per autonomo suo titolo di responsabilità - che gli attori anche in sede di appello avevano (ex art. 346 c.p.c.) nuovamente richiesto - il T.S.A.P. si è pronunciato infatti in senso negativo, escludendo, in radice che, in caso di concessione (come nella specie) di opera pubblica possa configurarsi una responsabilità dell'amministrazione concedente in relazione all'attività demandata al concessionario.

Ma il principio, di cui quei giudici hanno così fatto applicazione non può condividersi.

Dovendosi ribadire, in contrario, che la mera at-



tribUZIONE ad un soggetto dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico affidante, all'aspletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee non è sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa dell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e dunque ad escludere la legittimazione passiva (anche) di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima o risarcitorio per eventuale illegittimo esito occupativo - essendo necessario, in ogni caso, a tal fine, che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporre a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce (cfr. Cass. 12 gennaio 2006 n. 464).

Profilo di indagine, questo, erroneamente pretermesso dal Collegio a quo, e che va, dunque, demandato al Giudice del rinvio.

9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti del motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa allo stesso T.S.A.P., in diversa composi-



zione; al quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, riuniti i ricorsi, rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e quello incidentale e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, cassa e rinvia, anche per le spese, al T.S.A.P., in diversa composizione.

Roma, 1 luglio 2008

Il Presidente

Il Consigliere

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositato in Cancelleria



post. 29 LUG, 2008

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista